

STUDIO LEGALE RICCARDI

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2

61029 URBINO (PU)

TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

“La misura di prevenzione consistente nel divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche presuppone non l'accertamento definitivo della responsabilità dell'incolpato, riservata alla sede penale cautelare e di merito, ma il mero fumus della stessa che, secondo le previsioni dell'art. 6 comma 1 L. n. 401/1989 cit., sussiste qualora l'Autorità di polizia abbia, come nella fattispecie è avvenuto, proposto denuncia all'Autorità giudiziaria”. T.A.R. Campania, Sez. V, n. 2826/2007.

Si conferma dunque il principio, già enunciato dalla importante pronuncia n. 3245/05 della sezione IV del Consiglio di Stato, secondo cui, per poter comminare una diffida, è necessaria una denuncia all'autorità giudiziaria, ovviamente riferita a reati per i quali è prevista l'emanazione del DASPO. Resta invece una incognita l'applicazione del cosiddetto “DASPO preventivo”, introdotto dal Decreto Legge “Amato”, così come convertito in legge, in quanto semplicemente basato su generici elementi oggettivi di pericolosità del soggetto di cui non è dato comprendere la “ratio”. La norma è tutt'altro che chiara, soprattutto per il coordinamento della stessa con il predetto principio di necessità di un procedimento penale aperto a carico del sanzionato. Le future pronunce giurisprudenziali ci diranno se anche il “DASPO preventivo” necessita anch'esso di una denuncia penale, come si dovrebbe ritenere o sia svincolato dalla stessa. Lo stesso problema si presenta in relazione alla determinazione dell' osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive in tema di striscioni e di materiale da tifo. In effetti l'osservatorio ha statuito come è passibile di DASPO colui che introduce negli impianti sportivi materiale non preventivamente autorizzato. Anche tale determinazione stride con il sopra citato principio, secondo cui non è passibile di sanzione colui che non abbia a suo carico una pendenza penale. Pare ovvio sottolineare come soggetto “daspato” preventivamente o per la introduzione di materiale non autorizzato, dovrà puntare, in sede di difesa, proprio sull'eventuale mancanza di una iscrizione penale a suo carico.

Studio Legale Riccardi

http://www.avvocatiriccardi.com/DASPO_intro.htm